

REGIO DECRETO 6 maggio 1940, n. 635 (1)
«Approvazione del regolamento per l'esecuzione del
testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pub-
blica sicurezza».

[Stralcio del Titolo I e III]

(G.U. 26 giugno 1940, n. 149, suppl. ord.)

Titolo I
DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA
E DELLA LORO ESECUZIONE

Paragrafo 1 — *Delle autorità di pubblica sicurezza e delle loro attribuzioni*

Art. 1. — L'autorità di pubblica sicurezza è provinciale e locale.

Sono autorità provinciali il prefetto ed il questore.

È autorità locale, in ciascun comune, il funzionario preposto all'ufficio di pubblica sicurezza. Nei comuni dove non esiste un ufficio di pubblica sicurezza, è autorità locale il podestà (2) o chi ne fa le veci.

Art. 2. — Il prefetto soprintende alla pubblica sicurezza ed, in particolare, esercita nella provincia le attribuzioni deferite dalle leggi alla sua competenza.

Art. 3. — Il questore ha, alla dipendenza del prefetto, la direzione tecnica di tutti i servizi di polizia e d'ordine pubblico nella provincia. Egli esercita tutte le altre attribuzioni deferite dalle leggi alla sua competenza.

Art. 4. — L'autorità locale di pubblica sicurezza esercita nell'ambito della circoscrizione del comune, le attribuzioni che le leggi deferiscono alla sua competenza.

Il prefetto può, con decreto, incaricare i funzionari preposti ad uffici distaccati di pubblica sicurezza di vigilare sull'andamento generale dei servizi di pubblica sicurezza nei comuni vicini a quello di loro residenza.

Quando le esigenze del servizio lo richiedono, il prefetto, od il questore con l'assenso del prefetto, possono inviare funzionari di pubblica sicurezza nei comuni per assumere la direzione dei servizi di polizia.

Durante la permanenza dei funzionari nei comuni, resta sospesa la competenza dei podestà (2) relativamente ai servizi di polizia.

Paragrafo 2 — *Della composizione dei privati dissidi*

Art. 5. — Per la composizione dei privati dissidi di cui all'art. 1 della legge, l'autorità di pubblica sicurezza invita le parti a comparire dinanzi ad essa in un termine congruo pel tentativo di conciliazione.

Art. 6. — L'autorità di pubblica sicurezza chiarisce alle parti la questione di fatto e i principi di diritto ad essa applicabili senza imporre il suo giudizio, e, salvi gli eventuali provvedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria, adotta, ove sia il

caso, o un provvedimento conservativo di soddisfazione delle parti in contesa o un temperamento di equità che valga a prevenire eventuali incidenti.

Del seguito procedimento si prende nota negli atti di ufficio e si stende processo verbale, ove lo si ritenga necessario.

Il processo verbale, firmato dalle parti e dal funzionario, può essere prodotto e fa fede in giudizio, avendo valore di scrittura privata riconosciuta. Se le parti non possono sottoscrivere, se ne fa menzione.

Paragrafo 3 — *Dei rilievi segnaletici*

Art. 7. — I rilievi segnaletici per le persone pericolose o sospette e per coloro che non siano in grado o si rifiutino di provare la propria identità, giusta l'art. 4 della legge sono descrittivi, fotografici, dattiloscopici e antropometrici.

La carta d'identità da rilasciarsi alle persone pericolose sospette, a termini del citato art. 4, deve essere conforme al modello allegato al presente regolamento, senza particolari rilievi od annotazioni.

Le impronte digitali sono apposte sui cartellini da conservarsi presso l'ufficio comunale e l'ufficio provinciale di pubblica sicurezza.

Paragrafo 4 — *Dell'esecuzione dei provvedimenti di polizia*

Art. 8. — I provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza sono eseguiti in via amministrativa col procedimento di cui all'art. 5 della legge.

I provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza pubblica emanati dal podestà (2) sulle materie di cui all'art. 55 della legge comunale e provinciale, testo unico 3 marzo 1934, n. 383 (3), seguono col procedimento di cui all'art. 55 stesso.

Art. 9. — I provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza, quando riflettono singoli interessati, sono comunicati mediante consegna di copia dei provvedimenti, per mezzo degli agenti della forza pubblica o del messo comunale.

La relazione della notifica, redatta in doppio originale, è data e sottoscritta dall'agente o dal messo e dal consegnatario. Se questi non può o non vuole sottoscrivere, né è fatta menzione.

La notifica si ha per avvenuta dal giorno in cui la persona interessata, o chi la rappresenti legalmente, rilasci ricevuta dell'atto o del provvedimento che la riguarda, o quando, in qualsiasi modo, risulti che abbia avuto notizia dell'atto o del provvedimento.

Art. 10. — Il ministro dell'interno può, in qualunque tempo, sia sopra denuncia, sia per propria iniziativa, dichiarare, con decreto, la nullità degli atti e dei provvedimenti delle autorità di pubblica sicurezza che contengano violazioni di legge o di regolamenti generali o speciali o che ritenga non fondati sopra una causa di pubblico interesse.

Paragrafo 5 — *Delle autorizzazioni di polizia*

Art. 11. — Le autorizzazioni di polizia sono concesse esclusivamente ai fini di polizia e non possono essere invocate per

(1) Stralcio: limitatamente agli articoli da 1 a 18 e da 116 a 248.

(2) Attualmente il sindaco, per effetto del R.D.L. 4 aprile 1944, n. 111 e del D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203.

(3) Sta in I 7.1.

escludere o diminuire la responsabilità civile o penale in cui i concessionari possano essere incorsi nell'esercizio concreto della loro attività.

Art. 12. — Ogni domanda per la concessione di un'autorizzazione di polizia dev'essere corredata dai documenti necessari a comprovare il possesso, nel richiedente, dei requisiti personali e l'adempimento delle altre condizioni prescritte dalla legge. Il richiedente deve inoltre indicare la razza alla quale appartiene.

Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di un'autorizzazione di polizia, la domanda deve contenere il consenso scritto del rappresentante.

Gli estratti del casellario giudiziario, i certificati di buona condotta e simili, ove non sia diversamente prescritto, devono essere in data non anteriore a tre mesi.

Gli atti di consenso, quando non siano ricevuti da notaio possono essere assunti o dagli ufficiali di pubblica sicurezza o dal podestà (2).

Art. 13. — La domanda è presentata all'autorità locale di pubblica sicurezza, la quale, quando il provvedimento richiesto non sia di sua competenza, la trasmette al questore con informazioni e proposte.

Analogamente si provvede per la rinnovazione annuale delle autorizzazioni.

La domanda di rinnovazione deve essere presentata prima della scadenza del provvedimento.

La rinnovazione decorre sempre dal giorno successivo a quello della scadenza.

Salvo che non sia, nei singoli casi, diversamente stabilito, la rinnovazione ha luogo mediante vidimazione sull'atto originario.

Sullo stesso atto può apporsi l'approvazione del rappresentante, nei casi in cui la rappresentanza è consentita dalla legge.

Art. 14. — Il versamento dell'importo di tasse, di marche e di simili valori, quando non sia eseguito direttamente presso l'ufficio finanziario, ha luogo mediante vaglia postale, la cui spesa resta a carico del mittente, oppure con assegni o vaglia cambiali della banca d'Italia o con assegni di un istituto di diritto pubblico o di interesse nazionale, emessi a favore del competente ufficio finanziario.

Art. 15. — Quando la legge prescrive, per determinati atti, l'obbligo dell'avviso o della dichiarazione, questi debbono essere presentati per iscritto in doppio esemplare, di cui uno conforme alla legge sul bollo.

L'autorità competente rilascia l'esemplare in bollo alla parte con l'annotazione del provvedimento, e conserva l'altro negli atti di ufficio.

Art. 16. — In tutti i casi in cui la legge prescrive, per l'esercizio di determinate attività soggette ad autorizzazioni di polizia, la tenuta di speciali registri, questi devono essere debitamente bollati, a norma di legge, in ogni foglio, numerati e, ad ogni pagina, vidimati dall'autorità di pubblica sicurezza che attesta del numero delle pagine nell'ultima di esse.

I registri devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza, i quali appongono la data e la firma ogni qualvolta procedono al loro esame.

Art. 17. — L'obbligo, imposto dalla legge a chi richiede l'acquisto di determinate merci o la prestazione di determinati servizi, di dimostrare, nei casi tassativamente contemplati, la pri-

oria identità personale, mediante l'esibizione della carta di identità, riguarda le operazioni che si svolgono con l'intervento personale dei committenti.

Degli affari che vengono trattati per corrispondenza, deve, dal commissionario, essere dato immediato avviso alle autorità di pubblica sicurezza dei luoghi donde è partita la commissione e dove si spedisce la merce; quando il committente non sia conosciuto.

Art. 18. — Nelle insegne, nelle mostre, nelle tabelle, nelle vetrine esterne o interne di qualsiasi esercizio soggetto ad autorizzazione di polizia, deve farsi uso della lingua italiana.

È consentito anche l'uso di lingue straniere, purché alla lingua italiana sia dato il primo posto con caratteri più appariscenti.

L'inosservanza di queste disposizioni può dar luogo a revoca dell'autorizzazione.

... Omissis (1).

Titolo III

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI SPETTACOLI, ESERCIZI PUBBLICI, AGENZIE, TIPOGRAFIE, AFFISSIONI, MESTIERI GIROVAGHI, OPERAI E DOMESTICI

Paragrafo 14 — *Degli spettacoli e trattenimenti pubblici*

Art. 116. — La domanda per ottenere la licenza di cui agli artt. 68 e 69 della legge deve essere presentata dal titolare dell'impresa o dal suo legale rappresentante, e deve contenere l'indicazione della specie di spettacolo o di trattenimento e il numero o il periodo delle rappresentazioni.

Alla domanda della licenza per pubbliche rappresentazioni nelle sale di varietà, nei circhi equestri e in qualunque altro luogo pubblico o aperto al pubblico, esclusi i teatri per rappresentazioni di opere liriche o drammatiche, occorre unire i certificati di nascita dei minorenni che prendano parte alle rappresentazioni.

La licenza è concessa per un numero determinato di rappresentazioni o di trattenimenti di una sola specie.

La concessione di nuove licenze di esercizio per spettacoli cinematografici, misti e teatrali e la rinnovazione delle licenze stesse sono subordinate al preventivo nullaosta del ministero della cultura popolare, a termini dei regi decreti-legge 3 febbraio 1936, n. 419, e 10 settembre 1936, n. 1946 (4).

Art. 117. — Il rilascio della licenza per esercitare sale cinematografiche è subordinato all'accertamento della capacità tecnica degli operatori da effettuarsi dalla commissione di vigilanza di cui al seguente art. 141 ed all'accertamento che la cabina sia sistemata in modo che non abbia comunicazione diretta con la sala e col pubblico e che sia attrezzata in maniera che un principio d'incendio possa essere prontamente represso.

Inoltre la macchina di proiezione dev'essere dotata di un dispositivo di sicurezza atto a prevenire la possibilità d'incendio e ad assicurare nell'eventualità l'illuminazione automatica ed istantanea della sala e dei locali di servizio.

(4) Il nulla osta spetta attualmente alla direzione generale dello spettacolo, posta alle dipendenze del ministero del turismo e dello spettacolo, istituito con L. 31 luglio 1959, n. 617.

Il dispositivo di sicurezza deve essere di tipo approvato dal ministero dell'interno, sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili.

Art. 118. — La licenza di cui all'art. 68 della legge deve richiedersi anche per i circoli privati a cui si acceda da non soci con biglietto d'invito, quando, per il numero delle persone invitate, o per altre circostanze, sia da escludere il carattere privato della rappresentazione o del trattenimento.

Sono dei pari soggetti alla licenza le rappresentazioni o i trattenimenti dati al pubblico nel recinto delle esposizioni artistiche, industriali e simili.

Per dare spettacoli cinematografici ambulante occorre la licenza di cui all'art. 68 della legge; però gli esercenti cinema ambulanti che si recano in comuni della stessa provincia, una volta ottenuta la licenza di cui all'art. 68 della legge, possono esercitare la loro attività in base a semplice visto dell'autorità locale di pubblica sicurezza, che potrà imporre speciali modalità per lo spettacolo.

Art. 119. — Non può essere concessa licenza per corse di cavalli o per altre simili gare, se nel luogo a ciò destinato non sia provveduto, con ripari materiali, a garantire l'incolumità degli spettatori.

Per le corse ciclistiche o podistiche a lungo percorso, l'apposizione dei ripari può essere limitata ai luoghi indicati dall'autorità di pubblica sicurezza, compresi, in ogni caso, il luogo di partenza e il traguardo.

Agli agenti della forza pubblica che concorrono a mantenere sgombro lo spazio destinato alla corsa e dovuta, a carico del concessionario, l'indennità della misura determinata dai rispettivi regolamenti.

Tra le condizioni da imporsi in licenza deve essere compresa quella di provvedere al servizio di assistenza sanitaria nei casi di infortunio.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle corse indette da società debitamente costituite o autorizzate.

Art. 120. — Per le gare di velocità di autoveicoli, aeronautiche e simili, si osservano, oltre alle disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti speciali, anche tutte le altre prescrizioni che l'autorità di pubblica sicurezza ritenesse necessario di imporre a tutela dell'ordine pubblico e della pubblica incolumità.

Art. 121. — Per le gare sportive di ogni specie, eseguite a scopo di trattenimento pubblico, come quelle del gioco della palla, del pallone, del calcio, del tiro a volo, del pugilato (boxe), di lotta e simili, deve essere preventivamente comunicato all'autorità di pubblica sicurezza l'apposito regolamento del gioco.

Art. 122. — Negli spettacoli equestri e ginnastici non sono permessi esercizi pericolosi se non siano circondati dalle dovute garanzie per il pubblico e per gli attori.

Ove trattasi di esercizi ginnastici a grandi altezze, si deve collocare una rete adatta ad evitare sinistri.

Art. 123. — Chi intende promuovere manifestazioni sportive, con carattere educativo, esclusa qualsiasi finalità di lucro o di speculazione, deve darne avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza almeno tre giorni prima di quello fissato per la manifestazione.

L'autorità di pubblica sicurezza, ove ritenga che la manifestazione assuma carattere di spettacolo o di trattenimento pubblico, invita subito i promotori a munirsi della licenza pre-

scritta dall'articolo 68 della legge e ne informa tempestivamente il questore.

Art. 124. — È richiesta la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, a termine dell'art. 69 della legge, per i piccoli trattenimenti che si danno al pubblico, anche temporaneamente, in baracche o in locali provvisori, o all'aperto, da commedianti, burattinai, tenitori di giostre, di caroselli, di altalene, bersagli e simili.

Sono soggetti alla stessa licenza gli spettacoli di qualsiasi specie che si danno nei pubblici esercizi contemplati dall'art. 86 della legge.

Art. 125. — L'autorità locale di pubblica sicurezza, nel concedere la licenza di cui è parola nell'articolo 69 della legge, deve vietare che si esponano oggetti offensivi del buon costume o che possano destare spavento o ribrezzo; deve curare che non si abusino dell'altrui credulità e che sia esclusa ogni possibilità di pericolo per gli spettatori, specialmente nell'esposizione di animali feroci.

Art. 126. — Sono vietati gli spettacoli o trattenimenti che possono dar luogo a turbamenti dell'ordine pubblico o siano contrari alla morale o al buon costume.

In particolare, deve essere vietata ogni rappresentazione:

1° che faccia l'apologia di un vizio o di un delitto, o che miri ad eccitare l'odio o l'avversione fra le classi sociali;

2° che offenda, anche con allusioni, la sacra persona del re imperatore (5), il Sommo Pontefice, il capo del governo, le persone dei ministri, le istituzioni dello Stato oppure i sovrani o i rappresentanti delle potenze estere;

3° che ecciti nelle moltitudini il disprezzo della legge o che sia contraria al sentimento nazionale o religioso o che possa turbare i rapporti internazionali;

4° che offenda il decoro o il prestigio delle autorità pubbliche, dei funzionari e degli agenti della forza pubblica, dei militari delle forze armate, oppure la vita privata delle persone o i principi costitutivi della famiglia;

5° che si riferisca a fatti che, per la loro nefandezza, abbiano commossa la pubblica opinione;

6° che comunque, per peculiari circostanze di tempo, di luogo, o di persone, possa essere ritenuta di danno o di pericolo pubblico.

Art. 127. — Agli effetti dell'art. 73 della legge, modificato dall'art. 6 del regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, non possono darsi o recitarsi in pubblico opere, drammi ed ogni altra produzione teatrale che non siano state approvate dal ministero della cultura popolare.

Il titolare della licenza risponde dell'osservanza di tale disposizione ed è tenuto a presentare ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti della forza pubblica la copia col visto originale del ministero della cultura popolare (6).

Il prefetto può, a norma dell'art. 74 della legge, vietare nella propria provincia, per locali circostanze, la rappresentazione di qualunque produzione teatrale, anche se essa abbia avuta l'approvazione del ministero della cultura popolare (6).

Art. 128. — Non sono consentiti trattenimenti di ipnotismo

(5) Ora presidente della Repubblica.

(6) Ora ministero del turismo e dello spettacolo, istituito con L. 31 luglio 1959, n. 617.

(magnetismo, mesmerismo, fascinazione), di fakirismo ed altri simili che possono recare una perturbazione nell'impressionabilità del pubblico, salvo casi in cui si tratti di giuochi innocui, a giudizio del medico provinciale.

A tali spettacoli, pur riconosciuti innocui, non possono assistere i minori dei sedici anni.

Art. 129. — Tra i trattenimenti vietati a termini dell'art. 70 della legge sono: le corse con uso di pungolo acuminato, i combattimenti tra animali, le corride, il lancio delle anitre in acqua, l'uso di animali vivi per alberi di cuccagna o per bersaglio fisso e simili.

Art. 130. — L'avviso di cui è parola nell'art. 75 della legge dev'essere dato al questore nei modi prescritti dall'art. 15 del presente regolamento, e deve contenere:

a) le generalità e la firma di chi gestisce la produzione, importa, esporta o fa commercio di pellicole cinematografiche;

b) l'indicazione del luogo dove si producono o si commerciano le pellicole; ovvero dello Stato da cui le pellicole sono importate o al quale sono esportate, nonché, in quest'ultimo caso, del titolo delle pellicole esportate e della data del nulla osta ministeriale.

Art. 131. — I produttori, gli importatori, gli esportatori e coloro che esercitano il commercio delle pellicole cinematografiche, sono obbligate a tenere un registro in ordine cronologico delle pellicole prodotte, importate o esportate o comunque oggetto del proprio commercio, e ad annotarvi i singoli nulla osta o i divieti, con l'indicazione della data e del numero.

Nel caso di nulla osta condizionato, ovvero di nulla osta relativo a successive edizioni di pellicole in primo tempo respinte, oppure comunque approvate in forma diversa da quella presentata alla revisione, deve essere fatta immediata e chiara annotazione nel registro.

Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'articolo precedente non si applicano all'istituto nazionale Luce e all'ente nazionale acquisti importazioni pellicole estere (7).

Art. 132. — A norma dell'art. 76 della legge, modificata dall'art. 6, lettera d), della legge 26 aprile 1934, n. 653, l'autorizzazione all'impiego di uno o più fanciulli nella preparazione di un determinato spettacolo cinematografico, non può essere concessa dal prefetto se non quando sia stato accertato che la preparazione e lo svolgimento delle scene, nelle quali si intende impiegare i fanciulli, non abbiano luogo in ore avanzate della notte, né in località insalubri o pericolose; che l'opera da prestare, per la sua qualità e durata, sia compatibile con l'età e le condizioni fisiche dei fanciulli per i quali è chiesta l'autorizzazione; e che il soggetto della rappresentazione non sia tale da poter danneggiare moralmente i fanciulli medesimi.

Prima di provvedere sulla domanda di autorizzazione, il prefetto promuove su di essa il parere del comitato di patronato per l'assistenza della maternità e dell'infanzia della zona in cui risiedono i fanciulli da impiegare nella rappresentazione.

Il comitato, compiuti gli opportuni accertamenti, si pronun-

cia sulla domanda, indicando, ove ne sia il caso, le condizioni alle quali debba essere subordinata l'autorizzazione per garantire la salute e la moralità dei fanciulli.

Art. 133. — Nessuna pellicola cinematografica può essere rappresentata nel regno se prima non abbia ottenuto il nulla osta del ministero della cultura popolare (6).

Art. 134. — La ditta la quale ha ottenuto il nulla osta per la proiezione di pellicole cinematografiche ha l'obbligo di assicurarsi che gli esemplari delle pellicole, comunque ceduti per la rappresentazione in pubblico nel regno, siano esattamente conformi a quello per il quale venne rilasciato il nulla osta.

Art. 135. — Chiunque dà rappresentazioni cinematografiche in pubblico deve assicurarsi che le pellicole siano esattamente quelle per le quali siano stati rilasciati i rispettivi nulla osta e che le condizioni con essi imposte siano esattamente osservate.

Egli deve altresì presentare tali nulla osta all'autorità di pubblica sicurezza, per esibirli, poi, ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti della forza pubblica.

Art. 136. — Al possessore della pellicola è fatto obbligo di non modificare il titolo, i sottotitoli e le scritture; di non sostituire i quadri e le scene relative; di non aggiungerne altri e di non alterare in qualsiasi modo l'ordine.

Quando tali prescrizioni non siano osservate da parte del possessore, o quando la pellicola non corrisponda a quella per la quale è stato rilasciato il nulla osta, la relativa riproduzione al pubblico è considerata come mancante del nulla osta medesimo, salvo l'eventuale applicazione delle sanzioni comminate dalla legge.

Art. 137. — Il titolare della licenza è responsabile dell'esecuzione dell'ordine eventualmente risultante dal dispositivo di approvazione di determinate pellicole di genere passionale o poliziesco, circa il divieto di ingresso dei minori degli anni sedici.

L'inosservanza può dar luogo alla revoca della licenza.

Art. 138. — I fanciulli minori di sedici anni non possono, a termini dell'art. 6, lettera d), della legge 26 aprile 1934, n. 653, essere impiegati in sale adibite a spettacoli cinematografici; né possono essere comunque impiegati in sale di trattenimenti danzanti, di varietà o di altre rappresentazioni, salvo che si tratti di rappresentazioni, di opere liriche o drammatiche aventi scopi educativi.

Art. 139. — L'autorità di pubblica sicurezza non deve approvare i programmi dei singoli cinematografi, se non siano in essi comprese pellicole a scopo di educazione civile, di propaganda nazionale e di cultura varia, a norma del regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 1000 e del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414.

L'autorità di pubblica sicurezza deve, inoltre, assicurarsi dell'osservanza delle norme relative alla proporzione delle pellicole nazionali da proiettarsi obbligatoriamente ai sensi del citato regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 320, e modificato dalla legge 13 giugno 1935, n. 1083.

Art. 140. — Qualora non siano osservate le disposizioni del paragrafo 14 del presente regolamento, il questore può sospendere, per un periodo da tre giorni a tre mesi, o revocare la licenza di cui all'art. 68 della legge, salvo le sanzioni penali.

Nel caso di revoca della licenza, non si può far luogo a con-

(7) I contenuti di cui all'ultimo comma, sono da considerare superati, tenuto conto della nuova veste giuridica dell'istituto Luce, costituito in S.P.A., con atto notarile in data 1 agosto 1962 ed a seguito della liquidazione dell'ente nazionale acquisti importazioni pellicole estere, disposta con D.L. C.P.S. 3 maggio 1948, n. 1393.

cessione di una licenza nuova, se non sia trascorso un anno dal giorno della revoca.

La licenza revocata ad un coniuge non può di regola essere concessa all'altro coniuge, né ai figli, né ai genitori del titolare della licenza revocata.

Art. 141. — Per l'applicazione dell'art. 80 della legge è istituita in ogni provincia una commissione permanente di vigilanza nominata ogni anno dal prefetto, che la presiede.

Ne fanno parte: il questore, il medico provinciale, un ingegnere del genio civile, il comandante provinciale dei vigili del fuoco, un esperto in elettrotecnica, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo ed un rappresentante dell'organizzazione sindacale dei lavoratori dello spettacolo, designati dalle organizzazioni sindacali locali riconosciute, nonché il podestà (2) del comune in cui trovasi o deve essere edificato il locale di pubblico spettacolo. Può essere aggregato, ove occorra, un esperto in acustica.

Nel caso di impedimento di alcuno dei membri, questo è sostituito da chi ne fa le veci o da altro funzionario espressamente designato, per i primi quattro membri, l'esperto in elettrotecnica è sostituito da un supplente all'uopo designato, e i rappresentanti degli esercenti locali di pubblico spettacolo e del sindacato dei lavoratori dello spettacolo sono sostituiti dai delegati supplenti designati dalle rispettive organizzazioni sindacali.

Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.

Art. 142. — La commissione permanente di vigilanza:

1° dà parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali di pubblico spettacolo, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;

2° verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi ed indica le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;

3° controlla con frequenza se vengono osservate le norme e le cautele imposte; se i meccanismi di sicurezza funzionano regolarmente, suggerendo gli eventuali provvedimenti.

Per l'esercizio di questo controllo fuori del capoluogo della provincia, la commissione delega il podestà (2) del comune nel quale trovasi il locale da visitare, l'ufficiale sanitario e il comandante dei vigili del fuoco, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.

Art. 143. — Il progetto per la costruzione o la sostanziale rinnovazione di un teatro o di un locale di pubblico spettacolo deve essere presentato al prefetto per l'approvazione.

Il prefetto decide sentita la commissione di vigilanza e osservate le norme dei regi decreti-legge 3 febbraio 1936, n. 419, e 10 settembre 1936, n. 1946.

Art. 144. — Sono a carico del conduttore del locale destinato a pubblico spettacolo le spese per la prima ispezione e per le eventuali ispezioni straordinarie richieste dall'autorità o dall'interessato.

Nessun compenso è invece dovuto ai membri della commissione per la vigilanza da esercitarsi a norma dell'art. 142, n. 3, del presente regolamento.

Art. 145. — Tutte le uscite dei locali di pubblico spettacolo devono essere, durante la rappresentazione, libere da impedimenti e aperte, oppure chiuse in modo che ognuno possa aprirne agevolmente le porte.

Le porte devono essere costruite in modo da poter essere aperte verso l'esterno o, nei casi in cui sia ammesso dalla commissione provinciale di vigilanza, in ambo i sensi (a vento).

Art. 146. — Il prefetto ha diritto ad un palco.

Il palco da assegnarsi, a termini dell'art. 81 della legge all'autorità di pubblica sicurezza deve essere in prima fila e prossimo all'ingresso del palcoscenico. Può prendervi posto anche l'ufficiale dei carabinieri reali di servizio.

Deve altresì essere messo un palco a disposizione dei funzionari del ministero della cultura popolare (6) che si recano in provincia per ispezioni o controlli, muniti di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal detto ministero, ai fini della vigilanza da esercitare a norma del regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327.

In mancanza di palchi, il prefetto, l'autorità di pubblica sicurezza o l'ufficiale dei carabinieri reali di servizio, nonché i su cennati funzionari del ministero della cultura popolare (6), hanno diritto ad un posto distinto.

Il prefetto, il questore e i funzionari da lui delegati, nonché i funzionari del ministero della cultura popolare (6), appositamente incaricati dal ministero stesso con tessera speciale, hanno diritto di assistere alla prova generale delle opere destinate alla rappresentazione pubblica.

Art. 147. — Hanno ingresso libero ai locali di pubblico spettacolo gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza che vi sono comandi di servizio e i membri della commissione di vigilanza teatrale, muniti di apposita tessera rilasciata dal prefetto, nonché i funzionari del ministero della cultura popolare (6) comandati per servizio di controllo in base ad apposita tessera rilasciata dal ministero stesso.

Art. 148. — Il funzionario e gli agenti di pubblica sicurezza del servizio di sorveglianza sui locali di pubblico spettacolo devono verificare ripetutamente, durante la rappresentazione, l'osservanza della disposizione contenuta nell'art. 145, nonché di tutte le altre prescritte dal presente regolamento, dal regolamento prefettizio di cui all'art. 84 della legge e dalla licenza.

Art. 149. — Per gli effetti di cui all'art. 83 della legge, è richiesto il consenso dell'ufficiale di pubblica sicurezza che assiste allo spettacolo per ogni comunicazione che l'impresa o gli attori intendano fare a voce, o con qualsiasi altro mezzo, agli spettatori.

Art. 150. — L'autorità locale di pubblica sicurezza può rifiutare il rilascio della licenza, di cui all'art. 113 della legge (8), per l'affissione di manifesti relativi a spettacoli o trattenimenti pubblici, fino a quando non siasi conseguita quella per la relativa rappresentazione.

Ogni mutamento nello spettacolo già annunziato al pubblico, che formi oggetto di un nuovo manifesto, deve essere sottoposto all'approvazione dell'autorità di pubblica sicurezza.

Sono soggetti all'obbligo della licenza di cui all'art. 113 della legge, oltre ai manifesti relativi a spettacoli pubblici, anche l'esposizione dei quadri, fotografie o disegni relativi a scene, o di ritratti di artisti e simili.

(8) Con sentenza 5 giugno 1956, n. 1, la corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 113, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (sta in questa stessa voce), cui il presente articolo fa riferimento.

Per l'affissione e distribuzione di manifesti, stampati o manoscritti, relativi alle rappresentazioni cinematografiche, l'autorità competente deve accertare che nei manifesti concernenti spettacoli, da cui, per decisione della commissione di revisione, debbano essere esclusi i minori degli anni 16, venga, in modo chiaro e ben visibile, annunciata tale esclusione.

L'autorità stessa deve anche accertare che i manifesti relativi a rappresentazioni cinematografiche non riproducano scene che, distaccate dal film, possano essere considerate ripugnanti o di crudeltà anche se a danno di animali, oppure di delitti e suicidi impressionanti, di operazioni chirurgiche ed in genere scene che possano essere di incentivo al delitto.

Art. 151. — Tra le condizioni da stabilirsi nel manifesto di cui all'art. 85 della legge per l'uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, sono comprese: il divieto di portare armi o strumenti atti ad offendere; di gettare materie imbrattanti o pericolose; di molestare le persone, nonché l'obbligo di togliersi la maschera ad ogni invito degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

I progetti di mascherate collettive ed allegoriche devono essere preventivamente approvati dall'autorità di pubblica sicurezza.

Paragrafo 15 — *Degli esercizi pubblici*

Art. 152. — Fermo il disposto degli artt. 12 e 13 del presente regolamento, la domanda per la licenza di uno degli esercizi indicati all'art. 86 della legge deve contenere le indicazioni relative alla natura e all'ubicazione dell'esercizio e all'insegna.

Nei riguardi degli alberghi e delle pensioni, la domanda per ottenere la licenza di esercizio deve inoltre essere corredata da apposita documentazione della quale risulti che il richiedente ha ottenuto la classifica del locale a termine del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975.

Art. 153. — La licenza può essere rifiutata o revocata per ragioni di igiene o quando la località o la casa non si prestino ad essere convenientemente sorvegliate.

Art. 154. — La licenza di cui all'art. 86 della legge è stesa su modello annesso al presente regolamento.

Art. 155. — Per l'esercizio di stabilimenti sottoposti ad autorizzazione dell'autorità sanitaria, non è necessaria la licenza prescritta dall'art. 86 della legge.

Sono stabilimenti sottoposti ad autorizzazione dell'autorità sanitaria quelli che hanno esclusivamente scopo terapeutico.

Per gli stabilimenti di bagni non soggetti ad autorizzazione dell'autorità sanitaria la concessione della licenza, da parte del questore, è subordinata all'accertamento delle condizioni di solidità e di sicurezza dell'edificio, da farsi, a spese dell'interessato, da persona tecnica incaricata dall'autorità di pubblica sicurezza, salvo l'accertamento delle buone condizioni igieniche, da farsi dall'autorità sanitaria competente.

Art. 156. — L'esercente di stabilimenti di bagni pubblici ha obbligo di provvedere al servizio di pronto soccorso, secondo le norme che saranno prescritte, nei singoli casi, dall'autorità di pubblica sicurezza di concerto con l'autorità sanitaria.

Art. 157. — Gli esercenti pubblici indicati nell'art. 86 della legge non sono soggetti alla speciale licenza, prescritta dall'art. 1 del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, sulla disci-

plina del commercio di vendita al pubblico, fermo restando l'obbligo del versamento della cauzione.

Per gli esercizi diversi da quelli in cui si spacciano al minuto bevande alcoliche, il questore, nel rilasciare la licenza, terrà presente il disposto dell'art. 3, n. 2, del citato decreto, e potrà revocarla nei casi previsti dal successivo art. 5.

Art. 158. — Gli esercenti noleggi da rimessa senza conducente, i noleggiatori di autoveicoli con conducente e di biciclette sono soggetti alla disciplina dell'art. 86 della legge; ne sono esclusi i noleggiatori di autoveicoli proprietari di una sola macchina che conducono personalmente, i quali devono, invece, essere muniti del certificato di iscrizione di cui all'art. 121 della legge.

Art. 159. — Gli enti collettivi e i circoli privati autorizzati alla minuta vendita di bevande alcoliche ai propri soci, a termini dell'art. 86 della legge possono esercitare la vendita al pubblico senza bisogno di altra licenza.

L'autorizzazione è in ogni caso rilasciata a chi abbia la legale rappresentanza degli enti o dei circoli e in tale sua qualità.

Art. 160. — Non è considerata vendita ambulante di bevande alcoliche, ai sensi dell'art. 87 della legge, quella che si compie dagli esercenti autorizzati o dai propri commessi nelle stazioni ferroviarie e nei porti di mare, durante il passaggio dei treni o la sosta delle navi, negli aeroporti e ai caselli delle autostrade e alle stazioni delle funivie od a quelle di automezzi appositamente costruite, al momento dell'arrivo o della partenza degli aeromobili o dei veicoli.

Art. 161. — La licenza per l'esercizio di scommesse nelle corse, nelle regate, nei giochi di palla o pallone e in altre simili gare, di cui all'art. 88 della legge, è subordinata all'approvazione, da parte del questore, delle norme che le regolano. Tali norme devono tenersi affisse in pubblico in modo da essere facilmente consultate da chiunque vi abbia interesse.

Ogni infrazione alle norme stesse, ancorché dovuta a sola negligenza del concessionario, può dar luogo a revoca della licenza.

Art. 162. — Per ottenere l'autorizzazione speciale del prefetto prescritta dall'art. 89 della legge, il richiedente deve provare di essere già munito della licenza di esercizio.

Per la vendita al minuto di sole bevande ultralcoliche, la licenza è rilasciata dal prefetto contemporaneamente all'autorizzazione.

Art. 163. — La commissione provinciale, di cui all'art. 91 della legge (9), è composta:

- a) del prefetto, che la nomina, la convoca e la presiede;
- b) di un consigliere di prefettura;
- c) di un membro designato dal consiglio provinciale delle corporazioni;
- d) di un membro designato dal consiglio provinciale di sanità;
- e) del medico provinciale;
- f) di un rappresentante degli esercenti designato dai sindacati locali riconosciuti;
- g) di un funzionario di pubblica sicurezza di grado non inferiore a commissario;

(9) Per effetto del D.L.vo L. 21 settembre 1944, n. 315, l'attuale denominazione è «camera di commercio industria e agricoltura».

h) di un rappresentante dell'ente provinciale per il turismo. Un funzionario di pubblica sicurezza od un impiegato di polizia, esercita le funzioni di segretario della commissione.

Tutti i membri, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) ed e), durano in carica due anni e possono essere riconfermati, purché nel biennio precedente non siano mancati, per qualsiasi causa, a più della metà delle sedute o non siano mancati, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive.

Per la legalità dell'adunanza è necessario l'intervento di almeno tre membri, dei quali uno sia il medico provinciale o il membro designato dal consiglio provinciale di sanità.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta e, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Art. 164. — La commissione si riunisce nel mese di gennaio di ciascun anno e ogni qualvolta il prefetto ne ravvisi la necessità.

In ogni caso la commissione deve deliberare entro due mesi dalla presentazione delle singole domande.

Art. 165. — Per l'esecuzione dell'art. 95 della legge, la commissione provinciale, nel gennaio di ogni anno, tenuti presenti la popolazione residente in ciascun comune od in ciascuna frazione, secondo l'ultimo censimento, e il numero degli esercizi rispettivamente in essi esistenti, dichiara se, nel comune o nella frazione, il rapporto stabilito dalla legge sia o non superato, tanto per gli esercizi contemplati nel primo comma del citato art. 95, quanto per quelli di cui al secondo comma dell'articolo stesso, e conseguentemente indica quanti esercizi degli uni e degli altri siano in più del rapporto ovvero quanti altri possono aprirsi.

Nel procedere a tale computo, la commissione assegna un esercizio anche al numero di abitanti inferiore a 400 o rispettivamente a 1000, ma non minore di 200 o 500, che eventualmente residui.

Nei comuni o nelle frazioni di comune, dove non esistono esercizi pubblici, può essere autorizzata l'apertura di un esercizio pubblico, qualunque sia il numero degli abitanti.

Il questore deve comunicare alla commissione, nel mese di dicembre di ogni anno, l'elenco di tutti gli esercizi che effettivamente esistono in ogni comune o frazione di comune, con l'indicazione della loro specie, dell'ubicazione e del nome degli esercenti.

Art. 166. — Nei comuni o nelle frazioni di comune, nei quali siano superati i rapporti stabiliti dal primo e dal secondo comma dell'art. 95 della legge, non può essere accordata alcuna nuova licenza per apertura di altri esercizi.

Si considera come nuova licenza quella richiesta da persona che voglia aprire un nuovo esercizio, oppure trasferire un esercizio esistente da una ad altra frazione dello stesso comune, ovvero da persona che, essendo incorsa nella revoca di una precedente licenza, domandi successivamente di riattivare l'esercizio.

Art. 167. — Per il trasferimento di un esercizio pubblico, da uno ad altro locale nella stessa frazione o nello stesso comune non diviso in frazioni, è necessario l'assenso del questore; nel caso che l'esercente sia altresì munito dell'autorizzazione stabilita dall'art. 89 della legge l'assenso è dato dal prefetto. In entrambi i casi deve essere sentito il parere della commissione provinciale contro l'alcolismo.

Le stesse norme si applicano qualora si tratti di cambiamenti nella specie dell'esercizio o di ampliamenti o di trasformazioni nei locali.

L'assenso può essere accordato soltanto in seguito a verifica dei locali da parte dell'ufficiale sanitario e può essere negato per ragioni di ordine, di sicurezza pubblica o di igiene, ovvero qualora il trasferimento o le trasformazioni proposte possano favorire la diffusione dell'alcolismo.

L'autorità competente ha facoltà di sospendere o revocare la licenza o l'autorizzazione, ove l'esercente, senza l'assenso ovvero contro il divieto dell'autorità stessa, trasferita o trasformi i locali dell'esercizio, restando salva, in ogni caso, l'applicazione delle pene incorse.

Art. 168. — A tutti gli effetti della legge e del presente regolamento si considerano frazioni quelle indicate come tali dal censimento ed anche il capoluogo nei comuni divisi in frazioni.

Nel caso in cui un gruppo di popolazione non sia indicato separatamente nel censimento, la commissione, in base a documentata istanza, può riconoscerla come frazione, purché si trovi isolato o lontano da altro centro abitato.

Art. 169. — Non sono compresi nel rapporto di cui all'art. 95 della legge:

a) gli alberghi, le locande e le pensioni, a condizione che la somministrazione delle bevande alcoliche di qualsiasi genere sia fatta di regola a chi vi alloggia;

b) gli esercizi pubblici annessi ai teatri, purché non vi sia obbligo di consumazione e siano accessibili soltanto dall'interno e durante lo spettacolo e purché rimanga esclusa la vendita all'esterno.

Questa disposizione non si applica a favore degli esercizi annessi alle sale destinate principalmente a spettacoli cinematografici;

c) i pubblici esercizi annessi alle stazioni ferroviarie, ai porti di mare, agli aeroporti, ai caselli delle autostrade e alle stazioni delle funivie, con ingresso soltanto dall'interno;

d) i pubblici esercizi da aprirsi nelle stazioni ferroviarie e tramviarie isolate e lontane dall'abitato sempre che tali condizioni siano riconosciute dalla commissione provinciale;

e) i pubblici esercizi temporanei indicati nell'art. 103 della legge.

Art. 170. — Nell'esprimere il proprio voto sulle domande di esercizio di vendita al minuto e consumo di bevande alcoliche di qualsiasi specie, la commissione deve tener conto della natura dell'esercizio, del genere della clientela che possa frequentarlo, del grado di diffusione dell'alcolismo e delle condizioni sociali, morali e di pubblica sicurezza nel comune, nella frazione o nel quartiere della città in cui l'esercizio stesso è situato o si chiede di aprirlo o trasferirlo.

Art. 171. — Per l'esecuzione dell'art. 98 della legge, la commissione provinciale determina le distanze, nel caso di concessione di nuove licenze, di trasferimento di esercizi esistenti, di apertura di ingressi in caso di ampliamento o di modifica di esercizi preesistenti.

La commissione provinciale può stabilire distanze maggiori per gli esercizi in cui si vendono bevande con un contenuto di alcole superiore al 21 per cento del volume.

Art. 172. — La domanda per ottenere l'autorizzazione del prefetto per l'anticipazione o la protrazione degli orari stabiliti per gli esercizi pubblici deve essere motivata.

Ove il prefetto accolga la domanda, deve indicare in quali ore, entro i limiti dell'anticipazione o della protrazione di ora-

rio, debba essere esclusa la vendita o il consumo delle bevande alcoliche di cui all'art. 89 della legge.

Art. 173. — Nell'interesse pubblico, l'autorità competente a fissare gli orari dei pubblici esercizi, ha facoltà di consentire, eccezionalmente, il prolungamento dell'orario anche, ove occorra, durante tutta la notte, tenendo conto delle esigenze e delle consuetudini locali.

Durante il prolungamento dell'orario non è consentito l'esercizio dei giuochi, ancorché sia stata conseguita la relativa licenza.

Art. 174. — Agli effetti degli artt. 96 della legge e 172 e 173 del presente regolamento, gli esercizi pubblici sono distinti nelle seguenti categorie:

- a) alberghi, pensioni e locande;
- b) dormitori privati;
- c) ristoranti e trattorie;
- d) caffè e bars;
- e) osterie e osterie con cucina;
- f) spacci di bevande non alcoliche e di cibi cotti con consumo sul posto;
- g) sale pubbliche di bigliardo ed altri giuochi leciti;
- h) alberghi diurni e bagni pubblici;
- i) rimesse di autoveicoli, di vetture, locali di stallaggio e simili;
- l) noleggi di autoveicoli senza conducente, di motocicli e biciclette.

Art. 175. — In tutti i casi in cui la commissione provinciale, provvedendo su richiesta di privati, ritenga indispensabile procedere ad accertamenti sopra luogo, le spese relative sono a carico della parte richiedente.

Di regola, i sopralluoghi sono eseguiti da un membro della commissione a ciò appositamente designato di volta in volta dal presidente.

Art. 176. — Agli effetti dell'art. 86 della legge non si considera vendita al minuto di bevande alcoliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali, e da trasportarsi fuori del locale di vendita, purché la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche di cui all'art. 89 della legge, ed a litri 0,33 per le altre (10).

Per le bevande non alcoliche, è considerata vendita al minuto esclusivamente quella congiunta al consumo.

Art. 177. — Si considerano bevande alcoliche aventi un contenuto in alcole superiore al 21 per cento del volume anche quelle che vengano ridotte al disotto di tale limite mediante diluizione e miscela all'atto della vendita al minuto.

Art. 178. — Il divieto di vendita nei giorni festivi delle bevande di cui all'art. 89 della legge, non si estende agli alberghi, alle locande e alle pensioni, purché le somministrazioni siano fatte, di regola, a persone che vi alloggiavano e in locali non aperti al pubblico; né alle farmacie, purché la vendita sia fatta come somministrazione di medicinali, a norma delle disposizioni vigenti sull'esercizio delle farmacie.

Art. 179. — Le bottiglie e gli altri recipienti contenenti bevan-

de alcoliche di cui all'art. 89 della legge, che si trovano nei pubblici esercizi di vendita al minuto, debbono portare all'esterno, in modo visibile, la designazione del liquore, con la scritta: «contiene alcole in quantità superiore al 21 per cento del volume».

Art. 180. — I pubblici esercenti debbono tenere esposte nel locale dell'esercizio, in luogo visibile al pubblico, la licenza e l'autorizzazione e la tariffa dei prezzi.

Hanno pure l'obbligo di tenere in luogo visibile al pubblico l'elenco delle bevande alcoliche indicate nell'art. 89 della legge che trovansi in vendita nell'esercizio, nonché la riproduzione a stampa degli artt. 96, 97 e 101 della legge e 173, 176 a 181 e 186 del presente regolamento.

Art. 181. — Non è permesso somministrare al minuto bevande alcoliche di qualsiasi specie come prezzo di scommessa o di giuoco, né farne vendita a prezzo ragguagliato ad ora o frazione di ora.

Art. 182. — Le autorità di pubblica sicurezza e sanitarie, allo scopo di accertare il grado delle bevande alcoliche di qualsiasi genere hanno sempre facoltà di far procedere al prelievamento dei campioni nei modi e nelle forme stabilite dalle norme speciali sulla materia.

Il prelievamento dei campioni è limitato a due sole bottiglie, che contengano ciascuna non meno di un quinto di litro della bevanda da verificarsi e che devono essere consegnate all'autorità richiedente.

Una di tali bottiglie è inviata, per l'accertamento del grado di alcole, ad uno dei laboratori dello Stato incaricato dell'analisi dei vini e l'altra è conservata ad eventuale disposizione dell'autorità giudiziaria.

I campioni non utilizzati si restituiscono all'esercente.

Art. 183. — Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, quando l'accertamento delle contravvenzioni lo richieda, o l'esercente contesti la natura o il grado alcolico della bevanda, debbono sequestrare una bottiglia della bevanda in contestazione.

Art. 184. — La denuncia di apertura delle fabbriche o dei depositi di essenze, per la confezione delle bevande alcoliche di qualsiasi genere deve essere presentata al prefetto, per iscritto, quindici giorni prima dell'apertura, insieme con l'elenco delle essenze che s'intende di fabbricare o di tenere in deposito.

La denuncia di chiusura delle fabbriche o dei depositi predetti deve presentarsi, pure per iscritto, al prefetto, non oltre il termine di quindici giorni.

Analogamente si procede per la denuncia delle variazioni che occorresse apportare all'elenco.

Art. 185. — Gli esercenti hanno l'obbligo di tenere accesa una luce alla porta principale dell'esercizio, dall'inbrunire alla chiusura.

Art. 186. — Con la chiusura dei pubblici esercizi all'ora stabilita deve cessare ogni servizio o somministrazione agli avventori ed effettuarsi lo sgombero del locale.

Art. 187. — Salvo quanto dispongono gli artt. 689 e 691 del codice penale, gli esercenti non possono senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio e chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo.

Art. 188. — I minori degli anni diciotto non possono essere adibiti alla somministrazione al minuto di bevande alcoliche negli esercizi pubblici, anche se trattasi di esercizi nei quali la

(10) Il comma è stato così modificato dall'art. 7 della L. 11 maggio 1981, n. 213.

vendita al minuto o il consumo delle bevande alcoliche non costituisca prestazione unica od essenziale dell'esercizio.

Tale divieto può essere esteso dal prefetto per ragioni di moralità e di ordine pubblico alle donne di qualsiasi età.

Il divieto di cui al primo comma non si applica alla moglie e ai parenti ed affini non oltre il terzo grado dell'esercente, con lui conviventi ed a suo carico.

Art. 189. — L'avviso di cui all'art. 99 della legge deve contenere l'indicazione del periodo di tempo in cui l'esercizio rimarrà chiuso.

I casi di forza maggiore che, a termini dello stesso art. 99, ultimo capoverso, della legge, possono giustificare la chiusura temporanea dell'esercizio per un termine superiore a tre mesi, devono essere comprovati dall'interessato.

L'autorità locale di pubblica sicurezza, nel mese di dicembre, invia al questore le licenze ritirate a termine dell'art. 99 della legge, l'elenco degli esercizi per i quali fu presentato l'avviso di chiusura temporanea, con l'indicazione della data di chiusura; e le domande di cui al precedente capoverso, sulle quali decidono il questore o il prefetto, secondo la rispettiva competenza.

Le licenze degli esercizi che si trovino temporaneamente chiusi all'epoca dell'annuale rinnovazione, sono vidimate alla data della riapertura.

Art. 190. — Le licenze temporanee degli esercizi pubblici, di cui all'art. 103 della legge, devono contenere l'indicazione della loro durata, ed essere ritirate alla loro scadenza.

Art. 191. — Il proprietario o fittavolo, che intende vendere al minuto il vino dei propri fondi, non ha bisogno di licenza, purché presenti preventivamente all'autorità locale di pubblica sicurezza una dichiarazione scritta dalla quale risulti:

- a) da quali fondi sia ricavato il vino;
- b) l'estensione dei medesimi;
- c) la quantità media del prodotto annuo e la parte di esso destinata alla minuta vendita;
- d) in quali locali di sua abitazione od annessi ai fondi intenda vendere il prodotto.

L'autorità locale di pubblica sicurezza, riconosciuta la sussistenza delle asserite condizioni, prende atto della dichiarazione, rilasciandone ricevuta, nella quale fissa il termine consentito per la vendita.

Alle vendite indicate nel presente articolo si applicano le disposizioni degli artt. 16, 96 e 101 della legge e 185 e 186 del presente regolamento.

Art. 192. — Nella dichiarazione di chi affitta camere o appartamenti mobiliati, o dia altrimenti alloggio per mercede, oltre alle indicazioni della via e della casa, si deve specificare quante camere e quanti letti sono offerti in fitto, e, qualora si tratti di appartamenti, il numero degli ambienti di cui questi si compongono, tenute presenti le disposizioni della legge 16 giugno 1939, n. 1111.

Ogni trasferimento ed ogni mutamento delle condizioni denunciate nella prima dichiarazione devono essere notificate all'autorità locale di pubblica sicurezza, che ne prende atto sulla dichiarazione.

Art. 193. — La disposizione dell'art. 109 della legge circa l'obbligo dell'esibizione della carta d'identità non si applica alle case od istituti di cura.

I titolari di dette case sono però obbligati alla tenuta di uno

speciale registro ed alla notifica all'autorità di pubblica sicurezza delle persone ricoverate.

S'intendono per case di cura quegli istituti sanitari nei quali vengono ricoverate le persone affette da malattie in atto e, perciò, bisognevoli di speciali cure medico-chirurgiche.

Art. 194. — Nei pubblici esercizi non sono permessi i giochi ove ne sia stata data espressa autorizzazione.

Art. 195. — La tabella dei giochi proibiti, prescritta dall'art. 110 della legge deve essere tenuta esposta in luogo visibile nell'esercizio.

Salvo quanto dispone il citato art. 110 circa la competenza del questore, quando si tratta di giochi in uso in tutto il regno, il ministero dell'interno ne stabilisce l'elenco.

Nelle sale di biliardo deve essere tenuta costantemente a disposizione dei giocatori la relativa tariffa.

Art. 196. — Gli esercenti autorimesse hanno l'obbligo della tenuta di un registro in cui siano annotate, all'atto del ricovero dell'autoveicolo: nome, cognome e paternità (11) del conducente, data, numero e autorità che ha rilasciata a questi la patente di abilitazione, targa, marca, tipo, colore dell'autoveicolo, ora dell'entrata ed uscita di esso.

Detti esercenti hanno altresì l'obbligo di notificare con apposita scheda i dati di cui sopra all'autorità locale di pubblica sicurezza entro ore dodici dall'arrivo, specificandone la provenienza.

Per i registri si applicano le disposizioni di cui all'art. 16 del presente regolamento.

Paragrafo 16 — Delle tipografie e delle arti affini, e dell'esposizione di manifesti e avvisi al pubblico

Art. 197. — Sono sottoposti alla disposizione dell'articolo 111 della legge oltre l'esercizio delle arti tipografica, litografica e fotografica, ogni altra arte di riproduzione meccanica o chimica di caratteri, disegni, figure, come, ad esempio, quella degli avvisi, delle figure e dei disegni luminosi, la scritturazione a macchina, la riproduzione al poligrafo o al ciclostyle, e qualsiasi altro mezzo anche parlato, acustico o visivo, idoneo alla divulgazione del pensiero.

Art. 198. — La licenza di cui all'art. 111 della legge è richiesta anche per l'esercizio girovago delle arti ivi contemplate e deve riportare il visto dell'autorità di pubblica sicurezza dei comuni che si percorrono.

La licenza è, in tal caso, valida esclusivamente nell'ambito del territorio della provincia.

L'autorità locale di pubblica sicurezza può, nel pubblico interesse, imporre limitazioni e divieti in relazione alle condizioni locali di tempo e di ambiente.

Art. 199. — La domanda per conseguire la licenza di cui all'art. 111 della legge deve contenere l'indicazione della sede e della specie dell'esercizio, e del nome del direttore tecnico, ove questi sia persona diversa dal titolare dell'azienda.

Ogni variazione deve essere comunicata al questore nel termine di cinque giorni.

(11) Per effetto del disposto di cui alla L. 31 ottobre 1955, n. 1064, tale annotazione, oggi non è più richiesta.

Art. 200. — Il sequestro degli scritti, degli stampati e degli altri oggetti indicati nell'art. 112 della legge può essere disposto anche quando il fatto non rivesta carattere di reato.

Trascorso il termine di tre mesi dal sequestro, si può procedere alla distruzione del materiale sequestrato.

Art. 201. — Per l'esecuzione dell'art. 113 della legge (8), ogni stampato o manoscritto da affiggersi o distribuirsi in luogo pubblico o aperto al pubblico, deve essere preventivamente presentato in duplice esemplare all'autorità locale di pubblica sicurezza, che vi appone il visto, la data, il bollo di ufficio e la firma.

Uno degli esemplari è consegnato al concessionario, che appone la firma sull'altro da conservarsi in ufficio.

Art. 202. — Per amministrazioni pubbliche, a termini dell'art. 113 della legge, s'intendono le amministrazioni dello Stato, quelle degli enti ausiliari dello Stato, enti pubblici locali e parastatali, e quelle dei concessionari dei pubblici servizi, limitatamente agli atti inerenti al proprio ufficio.

Non occorre la licenza contemplata dal citato art. 113 per gli avvisi la cui pubblicazione è richiesta dalla legge o viene eseguita per ordine o sotto la vigilanza dell'autorità giudiziaria o di un'amministrazione dello Stato, come, ad esempio, i listini ufficiali di borsa, i manifesti recanti le situazioni riassuntive degli istituti di credito, e gli avvisi per la pubblicità di cui all'art. 201 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (12).

Art. 203. — La licenza di cui all'art. 113 della legge è richiesta per tutti i comuni nei quali il manoscritto o stampato deve essere affisso o distribuito, ancorché il richiedente sia già munito del certificato di iscrizione quale distributore o venditore di stampe.

Per gli avvisi di carattere commerciale da affiggersi o da distribuirsi in più comuni è sufficiente la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza del luogo ove gli avvisi sono stampati. In tal caso, l'avviso deve recare a stampa, in ogni esemplare, gli estremi dell'autorizzazione dell'autorità locale di pubblica sicurezza e deve essere comunicato all'autorità di pubblica sicurezza dei comuni dove si vuole distribuire o affiggere, almeno ventiquattr'ore prima dell'affissione o della distribuzione.

È in facoltà dei questori, cui deve essere data immediata notizia dall'autorità di pubblica sicurezza predetta, di vietarne l'affissione o la distribuzione, per motivi di ordine o di sicurezza pubblica.

Paragrafo 17 — *Delle agenzie pubbliche e degli uffici pubblici di affari*

Art. 204. — La domanda di licenza per aprire od esercitare un'agenzia o un ufficio pubblico di affari, a termini dell'art. 115 della legge, deve contenere l'indicazione della natura degli affari a cui si vuole attendere, nella tariffa delle operazioni, della sede dell'esercizio e dell'insegna, o l'indicazione del recapito, se si tratti di agenti, sensali o intromettitori girovaghi.

Il rilascio della licenza per le agenzie di viaggio è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 1937, n. 2650.

Nella domanda di rinnovazione della licenza per l'esercizio delle agenzie di pegno ai sensi dell'art. 32, comma terzo, della legge 10 maggio 1938, n. 745 sull'ordinamento dei monti di credito su pegno, si devono indicare la misura degli interessi e degli eventuali diritti accessori a titolo di rimborso spese di custodia, assicurazione, di asta e simili che l'agente intende di applicare sui prestiti sopra pegno, il metodo che intende seguire nell'alienazione dei pegni non riscattati, nonché l'orario di servizio. A corredo della domanda di rinnovazione della licenza le predette agenzie di pegno debbono inoltre produrre, a norma dell'art. 61 del regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, recante norme per l'attuazione della predetta legge 10 maggio 1938, n. 745, in aggiunta agli altri documenti, quelli che ritengono di stabilire l'ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito (13).

Le indicazioni richieste per la domanda devono essere riportate sulla licenza.

Art. 205. — Sotto la denominazione di «agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari» usata dall'articolo 115 della legge, si comprendono le imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediarie nell'assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta.

Ricadono sotto il disposto del citato articolo i commissionari, i mandatari, i piazzisti, i sensali, i ricercatori di merci, di clienti o di affari per esercizi od agenzie autorizzati; le agenzie per abbonamenti ai giornali; le agenzie teatrali; le agenzie di viaggi, di pubblici incanti; gli uffici di pubblicità, e simili.

Art. 206. — Non sono soggetti alla disciplina dell'articolo 115 della legge le agenzie di trasporto di merci mediante autoveicoli, di cui alla legge 20 giugno 1935, n. 1349 e, in genere, le agenzie e gli uffici di enti o di istituti soggetti alla vigilanza di autorità diversa da quella della pubblica sicurezza, come i cambialvalute, le agenzie di emigrazione, le agenzie di recapito di corrispondenza, di pacchi e simili.

Art. 207. — Non può essere concessa licenza per l'esercizio della mediazione per le professioni liberali.

Art. 208. — Deve munirsi della licenza, di cui all'articolo 115 della legge, chiunque, sia pure viaggiatore di commercio, faccia, in qualsiasi luogo, temporanea esposizione di merci anche a scopo di pubblicità o di commissioni, senza procedere a vendita delle cose esposte.

Art. 209. — Non può rilasciarsi licenza per agenzie di collocamento quando si voglia trattare un'attività di cui si occupano per legge esclusivamente gli uffici di collocamento presso le competenti organizzazioni sindacali.

Art. 210. — Le agenzie, da qualsiasi ente o privato tenute, per il collocamento di nutrici, devono sottoporsi alla vigilanza tecnica del medico provinciale, il quale può prescrivere speciali condizioni nell'interesse dell'igiene e della sanità pubblica.

Art. 211. — Coloro che esercitano in forma ambulante una delle attività previste dall'art. 115 della legge sono tenuti ad esibire la licenza all'autorità locale di pubblica sicurezza dei comuni che percorrono.

(12) Sta in S 1.1.

(13) Tali funzioni, sono oggi esercitate dalla banca d'Italia.

L'autorità locale di pubblica sicurezza appone il visto sulla licenza, ed ha facoltà di imporre le limitazioni che ritenga opportune nel pubblico interesse, in relazione alle condizioni di tempo e di ambiente.

Art. 212. — L'autorità di pubblica sicurezza, nel rilasciare la licenza per ulteriore esercizio di agenzia di pegno, deve fissare il limite massimo del tasso dell'interesse e degli eventuali diritti accessori in ragione d'anno che l'agente può percepire, facendolo anche risultare nella tabella delle operazioni da tenersi affissa al pubblico nei locali dell'agenzia, a termini dell'art. 120 della legge.

Art. 213. — Gli oggetti non riscattati entro trenta giorni dalla scadenza del prestito sono venduti all'asta pubblica secondo le norme contenute negli artt. 623 e seguenti del codice di procedura civile, ovvero con altro procedimento proposto dall'agente ed approvato dall'autorità di pubblica sicurezza, sentito l'ispettore per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Art. 214. — Qualora vi sia fondata ragione per ritenere che un oggetto presentato per un'operazione di pegno sia di provenienza furtiva, l'agente è tenuto a darne subito avviso all'autorità di pubblica sicurezza.

Lo smarrimento o la sottrazione di un oggetto pignorato devono essere subito denunciati all'autorità medesima.

Art. 215. — Non possono essere costituiti in pegno gli oggetti fragili, corrottabili, facilmente infiammabili o esplodenti, i commestibili, i liquidi, gli arredi di vestiario e di equipaggiamento militari od equiparati, gli abiti religiosi, i paramenti sacri e gli oggetti di culto.

È vietato di accettare pegni da persone di età minore o in stato di ebbrietà, e da persone evidentemente o notoriamente prive di discernimento.

È altresì vietata ogni operazione di soppegno.

Art. 216. — L'agente è tenuto a comunicare giornalmente, in carta libera, all'autorità di pubblica sicurezza la nota delle operazioni di pegno fatte nella giornata.

Art. 217. — Le cose costituite in pegno devono essere assicurate a cura dell'agente contro i rischi dell'incendio e della caduta del fulmine per un importo uguale al valore di stima ad esse attribuite all'atto della concessione del prestito, aumentato di un quarto.

Art. 218. — Il registro, che le agenzie di prestito sopra pegno devono tenere, a termini dell'art. 120 della legge, è a madre e figlia, stampato, e deve contenere:

- a) il nome, cognome e domicilio di chi dà il pegno;
- b) la data dell'operazione;
- c) la descrizione esatta degli oggetti ricevuti in pegno;
- d) il valore di stima degli oggetti suddetti;
- e) l'importo e la durata del prestito;
- f) l'interesse e gli eventuali diritti accessori da corrispondersi;
- g) la data della spenagazione;
- h) la data della vendita del pegno;
- i) la somma ricavata dalla vendita di cui sopra.

La figlia deve essere rilasciata all'interessato e portare la firma dell'agente. Essa deve riprodurre le annotazioni della madre dalla lettera a) alla lettera f) inclusa.

Art. 219. — Il registro delle altre agenzie pubbliche o uffici

pubblici di affari e dei sensali e intromettitori deve indicare, di seguito e senza spazi in bianco, il nome e cognome e domicilio del committente, la data e la natura della commissione, il premio pattuito, esatto o dovuto e l'esito dell'operazione.

Art. 220. — I registri indicati nei due precedenti articoli devono essere conservati dall'esercente per un quinquennio a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 221. — Gli esercenti agenzie aventi per oggetto la raccolta d'informazioni a scopo di divulgazione devono presentare all'autorità locale di pubblica sicurezza copia di ciascun bollettino o altro simile mezzo di divulgazione.

Art. 222. — Gli esercenti agenzie di vendita, di esposizioni, mostre, fiere campionarie e simili devono presentare, se richiesti, al questore la lista dei prezzi degli oggetti posti in vendita.

Art. 223. — Sono esonerate dall'osservanza delle disposizioni stabilite dalla legge le imprese di spedizioni e di trasporto iscritte come case di spedizione nel registro dell'ufficio provinciale delle corporazioni (14), ed accreditate presso pubbliche amministrazioni.

All'uopo, le imprese devono produrre al questore un certificato dell'amministrazione pubblica presso la quale sono accreditate.

Paragrafo 18 — *Dei mestieri girovaghi e di alcune classi di rivenditori*

Art. 224. — Il rilascio del certificato d'iscrizione, di cui all'art. 121 della legge, e le successive vidimazioni annuali sono di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza del luogo ove l'esercente ha il domicilio o la dimora abituale.

Art. 225. — A meno che non sia, nei singoli casi, diversamente stabilito, il certificato di iscrizione è valido per tutto il regno, e deve essere presentato, per il visto, all'autorità di pubblica sicurezza dei comuni che si percorrono. L'autorità di pubblica sicurezza del comune, cui si è presentato il certificato, ha facoltà di imporre limitazioni e divieti in rapporto a condizioni di tempo e di ambiente.

I venditori ambulanti possono iniziare la vendita ancorché non siano presentati per il visto all'autorità di pubblica sicurezza, salvo l'obbligo della presentazione entro il termine di 24 ore dal momento in cui pervengono nel comune.

Art. 226. — L'iscrizione nel registro dell'autorità locale di pubblica sicurezza di coloro che esercitano alcuno dei mestieri girovaghi, indicati, nell'art. 121 della legge, non autorizza all'esercizio di attività soggette a determinate autorizzazioni di polizia.

Art. 227. — Non possono essere rilasciati certificati di iscrizione per l'esercizio di giochi di qualsiasi specie, neppure con la qualifica di «giocoliere ambulante».

Art. 228. — L'iscrizione prescritta dall'art. 121 della legge è necessaria per i barcaiuoli e conducenti di chiatte, pontoni, navicelle da diporto e simili, che esercitano il loro mestiere nei

(14) Le funzioni sono oggi esercitate dalle camere di commercio, industria e agricoltura, istituite in ogni capoluogo di provincia, dal D.L.vo L. 21 settembre 1944, n. 315.

porti, nelle rade, nei canali e nei fossi navigabili, sottoposti alle autorità marittime, nonché per i noleggiatori di un unico autoveicolo purché conducenti diretti.

L'iscrizione non è necessaria per i conduttori di autoveicoli, pei cocchieri, pei barcaiuoli, pei mulattieri e pei facchini, a servizio di determinati istituti o di imprese di agenzie pubbliche, albergatori e simili.

Art. 229. — La disposizione dell'art. 121 della legge si applica ai componenti di bande musicali o di orchestre, ancorché sussidiate da enti pubblici, quando siano costituite allo scopo di esercitare il mestiere girovago di suonatori a fine di lucro.

Ne sono escluse le bande e le orchestre di enti o di associazioni, ancorché si prestino a suonare in pubblico a pagamento.

In ogni caso, non è consentito suonare sulle vie o sulle piazze pubbliche senza darne preventivo avviso scritto all'autorità locale di pubblica sicurezza, con l'indicazione del programma da eseguire, del luogo e dell'ora dell'esecuzione.

Il programma deve essere anche comunicato, quando le bande o le orchestre siano state richieste per prendere parte a processioni o cortei o ad accompagnamenti funebri.

Per ragioni di ordine pubblico, l'autorità locale di pubblica sicurezza può vietare l'esecuzione del programma in tutto o in parte.

Art. 230. — Nessuna divisa o uniforme può essere adottata per le bande musicali o per le orchestre, se non sia stata approvata dal prefetto, al quale deve essere presentato il relativo figurino in triplice esemplare.

Il prefetto provvede, sentito il comando della divisione militare.

Ogni successiva variante all'uniforme approvata deve essere sottoposta alla preventiva approvazione del prefetto.

È in ogni caso proibito il porto di qualsiasi arma.

Art. 231. — Sotto la denominazione di «mestiere di ciarlata-no», ai fini dell'applicazione dell'art. 121, ultimo comma, della legge, si comprende ogni attività diretta a speculare sull'altrui credulità, o a sfruttare od alimentare altrui pregiudizio, come gli indovini, gli interpreti di sogni, i cartomanti, coloro che esercitano giochi di sortilegio, incantesimi, esorcismi, o millantano o affettano in pubblico grande valentia nella propria arte o professione, o magnificano ricette o specifici, cui attribuiscono virtù straordinarie o miracolose.

Art. 232. — Nell'esercizio della facoltà attribuitale dall'art. 122 della legge l'autorità di pubblica sicurezza valuta le condizioni fisiche, intellettuali e di famiglia dei minori di diciotto anni, nonché la natura particolare del mestiere pel quale si domanda l'iscrizione ed accerta che siavi il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela.

L'iscrizione deve essere ricusata quando si tratta di mestieri che nascondono il vagabondaggio o la mendicizia.

Art. 233. — Il certificato d'iscrizione può essere ricusato, non solo alle persone pericolose per la sicurezza pubblica o per l'ordine nazionale, ma anche a coloro che, per la loro qualità ed attitudine o per inidoneità possano essere causa di danni nell'esercizio del mestiere per cui l'iscrizione è richiesta.

Art. 234. — Ai sensi dell'art. 123 della legge:

a) sono «guide» coloro che, per mestiere, accompagnano i clienti nelle visite ai monumenti, alle opere d'arte, ai musei, alle gallerie, agli scavi archeologici, alle ville, ai paesaggi e si-

mili, per illustrarne i pregi storici ed artistici o le bellezze naturali;

b) sono «guide alpine» coloro che, per mestiere, accompagnano gli escursionisti nelle zone montane od alpestri;

c) sono «portatori alpini» coloro che, per mestiere, accompagnano gli escursionisti nelle zone montane od alpestri, per trasportare bagagli o vettovaglie;

d) sono «corrieri» coloro che, per mestiere, accompagnano committive, famiglie o persone singole nei viaggi che compiono attraverso il regno;

e) sono «interpreti» coloro che, per mestiere, prestano l'opera propria per la traduzione orale di lingue straniere.

Non hanno bisogno di munirsi della licenza prescritta dall'art. 123 della legge gli interpreti stabilmente impiegati presso amministrazioni pubbliche od aziende private, quando prestino la loro opera nei locali dell'azienda, oppure, vestiti in uniforme, nelle stazioni ferroviarie o nei porti, con l'autorizzazione delle autorità ferroviarie o portuali.

Possono essere esentati dall'obbligo di munirsi della licenza i corrieri provenienti dall'estero, con le cautele previste dall'art. 13 del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448.

Art. 235. — Chi intende esercitare tutti od alcuni dei mestieri indicati nell'articolo precedente deve munirsi delle relative autorizzazioni.

Art. 236. — La concessione della licenza per l'esercizio dei mestieri indicati nell'art. 234 del presente regolamento è subordinata all'esito favorevole di esperimento, da sostenersi dinanzi ad una commissione provinciale, nominata dal prefetto è composta:

1° da un consigliere di prefettura, con funzioni di presidente;

2° da un rappresentante del ministero della cultura popolare (direzione generale per il turismo) (15);

3° da un rappresentante del ministero dell'educazione nazionale (16) (direzione generale delle arti);

4° da un rappresentante degli enti possessori di musei, gallerie ecc.;

5° da un docente per le lingue straniere, per le quali vi siano esaminandi, designato dal ministero dell'educazione nazionale (16);

6° da un rappresentante della federazione nazionale fascista lavoratori del turismo o dell'ospitalità (17);

7° da un funzionario di pubblica sicurezza che disimpegna anche le funzioni di segretario.

È in facoltà del prefetto nominare, su designazione dei podestà (2) dei comuni interessati, o del ministero dell'educazione nazionale (16), o del ministero della cultura popolare (15), membri aggregati alla commissione con voto consultivo.

Art. 237. — L'esame è orale e verte:

1° per le guide, sull'illustrazione storico-artistica delle opere d'arte, dei monumenti, delle cose archeologiche, e sulle bellezze naturali della località in cui il candidato aspira ad esercitare la professione di guida, nonché su una o più lingue straniere indicate dal candidato;

(15) Attualmente si tratta di un rappresentante del ministero del turismo e dello spettacolo, istituito con L. 31 luglio 1959, n. 617.

(16) Attualmente denominato «ministero della pubblica istruzione» a norma del R.D. 29 maggio 1944, n. 142.

(17) Attualmente della categoria lavoratori del turismo e dell'ospitalità.

2° per le guide alpine, sulla topografia della zona in cui il candidato aspira ad esercitare la sua professione; sulla tecnica alpinistica e su nozioni di pronto soccorso;

3° per i portatori alpini, su nozioni elementari di tecnica alpinistica e di pronto soccorso;

4° per i corrieri, su elementi di geografia turistica, sui regolamenti per le comunicazioni ed i trasporti, e sull'organizzazione turistica;

5° per gli interpreti, sulla lingua o sulle lingue straniere indicate dal candidato.

Art. 238. — Agli effetti dell'applicazione dell'art. 123 della legge i maestri di sci sono equiparati alle guide alpine.

Oltre all'esame di cui al n. 2 del precedente articolo, essi debbono esibire un certificato di idoneità a tale professione da rilasciarsi dalla federazione italiana sport invernali;

Art. 239. — L'esperimento ha luogo di regola ogni anno, sempre che, per quanto riguarda le guide, i corrieri e gli interpreti, vi sia nel ruolo di cui all'art. 6 del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448, un congruo numero di vacanze.

Per esservi ammesso il candidato deve farne domanda al prefetto, indicando la professione che intende esercitare, la località e il territorio per cui chiede l'autorizzazione, le lingue sulle quali intende sostenere l'esame per le professioni per le quali è richiesto, e produrre i seguenti documenti:

1° atto di nascita;

2° certificato generale del casellario giudiziario;

3° certificato medico, da cui risulti che il candidato è fisicamente esente da difetti ed idoneo all'esercizio della professione cui aspira;

4° certificato di cittadinanza italiana;

5° certificato di iscrizione al P.N.F. (18);

6° certificato di licenza da una scuola media inferiore od equipollente;

7° quietanza dell'eseguito versamento, presso il conto corrente della prefettura, della somma di lire 100 quale concorso nelle spese di esami.

Non possono essere ammessi agli esami coloro che si trovano nelle condizioni indicate dall'art. 11 e dal secondo comma dell'art. 123 della legge, e possono essere esclusi coloro che, a giudizio del prefetto, non risultino di buona condotta.

All'atto dell'esame, il candidato deve esibire la carta di identità.

Dalla presentazione del certificato di cui al n. 6 sono dispensati coloro che chiedono la licenza soltanto per guide o portatori alpini. Dalla presentazione dei certificati di cui ai numeri 4 e 5 sono dispensati coloro che richiedono soltanto la licenza per corrieri, se siano sudditi di Stati con i quali esistono accordi di reciprocità.

Art. 240. — Le persone indicate negli articoli precedenti sono obbligate a portare sempre con loro la carta di identità, nonché la licenza o il certificato d'iscrizione di cui devono essere munite e ad esibirli ad ogni richiesta degli ufficiali od agenti della pubblica sicurezza.

Art. 241. — È vietato agli albergatori ed agli esercenti pubblici di suggerire, raccomandare o presentare ai viaggiatori, come

(18) Il partito nazionale fascista è stato soppresso con R.D.L. 2 agosto 1943, n. 704.

guida, maestro di sci, interprete corriere o portatore alpino una persona che non sia munita della licenza prescritta dall'art. 123 della legge.

Art. 242. — La dichiarazione all'autorità locale di pubblica sicurezza di chi intende far commercio di cose antiche o usate deve contenere l'indicazione della sede dell'esercizio e la specie del commercio, precisando se si tratti di commercio di oggetti aventi valore storico od artistico oppure di commercio di oggetti usati di nessun pregio.

In caso di trasferimento o di trapasso dell'azienda, la dichiarazione deve essere rinnovata.

L'autorità locale di pubblica sicurezza, nel rilasciare ricevuta della dichiarazione, indica se, nell'esercizio, si faccia commercio di oggetti aventi valore storico od artistico, oppure di oggetti usati.

Art. 243. — L'obbligo di munirsi della licenza stabilita dall'art. 127 della legge incombe ai fabbricanti, ai commercianti, ai mediatori di oggetti preziosi, ai cesellatori, agli orafi, agli incastratori di pietre preziose ed agli esercenti industrie od arti affini, tanto se lavorino o negozino abitualmente, quanto occasionalmente.

Non ricorre l'obbligo della licenza per gli institori e i rappresentanti di commercio, i quali devono, tuttavia, munirsi di copia della licenza concessa alla ditta rappresentata.

Tale copia è rilasciata dal questore e deve indicare il nome, il cognome, la paternità e la qualifica dell'institore o del rappresentante di commercio.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica agli institori e ai rappresentanti di case estere.

Art. 244. — Devono munirsi della licenza prescritta dall'art. 127 della legge i fabbricanti ed i commercianti di articoli con montature o guarnizioni in metalli preziosi, come, ad esempio, il cartolai, gli ombrellai, gli ottici, i chincaglieri e simili.

Non sono tenuti a munirsi della licenza i fabbricanti o commercianti di penne stilografiche nelle quali l'impiego dei metalli preziosi sia limitato al pennino.

Art. 245. — La licenza è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi, appartenenti alla medesima persona od alla medesima ditta, ancorché siti in località diverse.

In ogni esercizio deve tuttavia, essere conservata copia della licenza, rilasciata ai sensi dell'art. 243.

Nella copia deve essere annotata dal questore la sede dell'esercizio per la quale è rilasciata.

Ove si tratti di succursali non comprese nella giurisdizione del questore che rilascia la licenza, la copia deve essere vistata dal questore nella cui giurisdizione si trova la succursale dell'esercizio.

Art. 246. — La licenza è stesa sul modello allegato al presente regolamento.

La licenza e le copie si rinnovano ogni anno, mediante vidimazione.

Art. 247. — Il registro di chi fa commercio di cose antiche od usate o di chi commercia o fabbrica oggetti preziosi deve, agli effetti dell'art. 128 della legge, indicare, di seguito e senza spazi in bianco, il nome, cognome e domicilio dei venditori e dei compratori, la data dell'operazione, la specie della merce comprata o venduta ed il prezzo pattuito.

Paragrafo 19 — *Dei prestatori d'opera e dei direttori di stabilimenti*

Art. 248. — Le note, da comunicarsi, ai sensi dell'art. 130 della legge all'autorità di pubblica sicurezza dai direttori di stabilimenti, capi officina, impresari, proprietari di cave ed esercenti delle medesime, devono essere corredate dalle schede individuali degli operai assunti al lavoro.

Sono dispensati dall'inviare le note e le schede di cui all'articolo precedente gli stabilimenti delle pubbliche amministrazioni e le aziende il cui personale è sottoposto ad uno stato giuridico secondo le norme del diritto pubblico.

... Omissis (1).